



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/04/2024 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 7440/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

**TRA**

**DI ROSA GIUSEPPE** rapp.to e difeso dall'avvocato Angelo Tesone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito in Giugliano in Campania (CE) alla Via Antica Giardini n. 15 – opponente-

**E**

**INPS**, in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Ida Verrengia e Davide Catalano, con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto -

**NONCHE'**

**AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE** - già Equitalia sud spa, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Loredana Donatiello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Sparanise (CE) alla Via Padre Semeria s.n.c. – opposta -

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato, in data 17/11/2022, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso due distinti atti di iscrizione ipotecaria (documento n. 071 2022 1460000042005 – fascicolo n. 2022/6389 e documento n. 071 2022 1460000043004 – fascicolo n. 2022/6389 comunicati in data 31.10.2022) su immobili di proprietà dell'istante ed avverso gli avvisi di addebito richiamati ed indicati in ricorso, aventi ad oggetto crediti previdenziali, per un importo di euro 22.560,40, deducendo : la illegittimità degli atti impugnati per omessa comunicazione della preventiva iscrizione d'ipoteca, ai sensi dell'art. 77 comma 2 del DPR n. 602/1973 , per omessa notifica degli avvisi di addebito dedotti nonché per intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato.

Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso; il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.

Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l'INPS nonché l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'Agente della Riscossione,

interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito completo della sentenza completa di motivazione.

\*\*\*\*

Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella "... *contro l'iscrizione a ruolo*" (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).

Tale "*giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva*" è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc" (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).

Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "il ricorso va notificato" (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, "*quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*" ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.

Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni

Preliminarmente appare infondata l'eccezione sollevata di omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo, al contrario documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di aver notificato tale atto – documento n. 07176202200000508000, in data 15.06.2022 (cfr. allegato messaggio PEC in formato EML produzione Agenzia delle Entrate Riscossione).

Venendo al merito il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle oggetto dell'estratto di ruolo impugnato; in secondo luogo, eccepisce la prescrizione successiva

alla notifica delle stesse, intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.

L'INPS, tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica degli avvisi di addebito nelle date di seguito indicate:

1. L'avviso di addebito n. 371 20130009056070000 è stato notificato, come da ricevuta AR in data 10.01.2014
2. L'avviso di addebito n. 371 2014 0000532405000 è stato notificato come da ricevuta AR in data 20.05.2014
3. L'avviso di addebito n. 371 2014 0013481944000 è stato notificato come da ricevuta AR in data 21.01.2015;
4. L'avviso di addebito n. 371 2015 000360026900 del è stato notificato come da ricevuta PEC in data 07.11.2015
5. L'avviso di addebito n. 371.20150003605832000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 07.11.2015;
6. L'avviso di addebito n. 371 2016 0012205378000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 18.11.2016;
7. L'avviso di addebito n. 371 2017 001371611 0000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 24.11.2017
8. L'avviso di addebito n. 371 20180016918525000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 25.12.2018;
9. L'avviso di addebito n. 371 2019 0022 598477000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 25.12.2019;
10. L'avviso di addebito n. 371 2021 0000958858000 è stato notificato come da ricevuta PEC in data 18.10.2021;

Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che *“l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”*.

Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto attiene, invece, alle notifiche effettuate tramite pec, la Suprema Corte ha chiarito che “la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (cass. civ. 15035/16).

Nella situazione in esame, la parte ricorrente non ha svolto deduzioni specifiche (ad esempio circa la riconducibilità dell'indirizzo pec, il suo corretto funzionamento, ecc.), tali da superare quella

presunzione di ricezione sopra accennata e da rendere quindi necessaria la produzione di documentazione ulteriore, rispetto a quella già in atti, al fine di dimostrare la corretta ricezione dei messaggi di posta certificata contenenti la notifica degli avvisi di addebito.

Ritiene, inoltre il Tribunale che è irrilevante che la notifica sia avvenuta presso un indirizzo pec non istituzionale ovvero presso un indirizzo pec non inserito nei pubblici registri.

Come ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica la Suprema Corte di Cassazione (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Il medesimo orientamento è stato recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023, n.6015 proprio con riferimento ad un caso afferente la notifica di una cartella esattoriale. I principi espressi possono essere pertanto applicati al caso in esame per ritenere valide le notifiche degli atti interruttivi e delle cartelle notificate a mezzo PEC.

Ne consegue che tutti gli avvisi di addebito sono stati correttamente notificati.

Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.

Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti indicati.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato prova di aver notificato all'istante i seguenti atti interruttivi :

-intimazione di pagamento n. 7120169023885474/00 notificata in data 18.03.2016. in relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti 1-2- 3 (Cfr. messaggio pec in formato EML );

- intimazione di pagamento n. N.07120189038635745/000, notificata in data 5.09.2018, in relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti 1-2-3-4-5 e 6 ((Cfr. messaggio pec in formato EML );
- preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900013000000 notificato in data 29.05.2019 in relazione all'avviso di addebito di cui al punto 8) (Cfr. messaggio pec in formato EML )
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.. 07176202200000508000, notificata in data 15.06.2022 in relazione a tutti gli avvisi di addebito impugnati
- iscrizioni ipotecarie impugnata con il presente giudizio notificata in data 31.10.2022 in relazione a tutti gli avvisi di addebito impugnati

Gli altri documenti allegati dall'Agente per la Riscossione sono privi di efficacia interruttiva atteso che non è depositata in giudizio la ricevuta di avvenuta consegna e, pertanto, non vi è prova che gli stessi siano entrati nella sfera di conoscibilità dell'istante.

Analogamente l'atto di adesione alla definizione agevolata non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione in assenza di una volontà espressa del contribuente ovvero in assenza di prova dell'intervenuto pagamento di una o parte delle rate ivi contenute.

Sul punto poi, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, bisogna tener conto del periodo di sospensione totale di 311 giorni (di cui all' articolo 37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 e di cui dall'art. 11 comma 9 D.L. 183/2020)

Tanto premesso :

- in relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti 1 -2 e 3 del ricorso e come indicati nella presente sentenza e , precisamente, contrassegnati dai n. 371 20130009056070000 (notificato il 10.01.2014) n. 371 2014 0000532405000 (notificato il 20.05.2014 ) e n. 371 2014 0013481944000 (notificato i il 21.01.2015), non è prescritto il diritto di agire in via esecutiva essendo stata interrotta, tempestivamente, la prescrizione in data 18.3.2016, 5.09.2018, 15.6.2022 e 31.10.2022 ;
- in relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti 4 – 5 e 6 del ricorso e come indicato nella presente sentenza e, precisamente, n. 371 2015 000360026900 (notificato il 07.11.2015) n. 371.20150003605832000 (notificato il 07.11.2015) e n. 371 2016 0012205378000 (notificato il 18.11.2016) non è prescritto il diritto di agire in via esecutiva essendo stata interrotta, tempestivamente, la prescrizione in data 5.09.2018, 15.6.2022 e 31.10.2022.;
- in relazione all'avviso di addebito di cui al punto 7 del ricorso e, come indicato nella presente sentenza e, precisamente, n. 371 2017 001371611 0000 (notificato il 24.11.2017) non è prescritto il diritto di agire in via esecutiva essendo stata interrotta, tempestivamente, la prescrizione, tenuto conto del periodo di sospensione Covid di n. 311 giorni, come da normativa innanzi richiamata, in data 15.6.2022 e 31.10.2022;
- in relazione all'avviso di addebito di cui al punto 8 del ricorso e come indicato nella presente sentenza e, precisamente avvisi di addebito di cui ai punti 8 n. 371 20180016918525000 (notificato il 25.12.2018)

non è prescritto il diritto di agire in via esecutiva essendo stata interrotta , tempestivamente, la prescrizione in data 29.05.2019, 15.06.2022 e 31.10.2022.

– in relazione agli avvisi di addebito di cui ai punti 9 e 10 del ricorso e come numerato nella presente sentenza e, precisamente n. 371 2019 0022 598477000 (notificato il 25.12.2019) e n. 371 2021 0000958858000 (notificato il 18.10.2021), non è prescritto il diritto di agire in via esecutiva essendo stata interrotta, tempestivamente, la prescrizione in data 15.6.2022 e 31.10.2022;

In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

### **PQM**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.630,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge in favore di ciascuna parte opposta

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Roberta Gambardella